



GIUNTA REGIONALE

---

**SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE – CAP**

Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA

Alla Direzione Generale  
Ai Dipartimenti regionali  
Ai Servizi regionali per il tramite dei  
Dipartimenti  
Ai Servizi Autonomi

E p.c. DPO

LORO SEDI

***Oggetto: Assistenza Tecnica – Utilizzo della modulistica di cui alla D.G.R. n. 41 del 03.02.2021 – SAT  
– Responsabile esterno del Trattamento***

All'esito delle risultanze degli incontri periodici tra il DPO e le strutture regionali, alla luce della ricorrenza delle esigenze di chiarimenti per la tematica in oggetto, si specifica quanto segue.

Il d.lgs. n. 196/2003 come modificato dal d.lgs. 101/2018, prevede all'art. 2-quaterdecies, comma 1, che *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità”*.

In tal senso, dispone anche l'art. 29 GDPR, rubricato “Trattamento sotto l'Autorità del Titolare o del Responsabile”, in base al quale *“chiunque compia trattamenti sotto l'autorità del titolare o del responsabile deve essere istruito in tal senso da questi ultimi”*.

Ciò specificato, ne deriva che il c.d. SAT, quale Soggetto Autorizzato che opera sotto l'autorità del Titolare per il tramite della delega di quest'ultimo al DAT, differisce dal Responsabile (esterno) del Trattamento



## GIUNTA REGIONALE

---

### **SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE – CAP**

Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA

(RT) ex art. 28 GDPR, sotto diversi profili. Il SAT gode di una minore autonomia operativa, deve essere istruito sulle modalità di trattamento da parte del titolare (per il tramite del DAT) e deve attenersi a tali istruzioni; il Responsabile esterno del trattamento deve invece necessariamente essere dotato di una certa autonomia organizzativa al fine di garantire misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti di tutela dei diritti dell'interessato e di sicurezza del trattamento.

1) Ciò premesso, laddove negli atti contrattuali di Assistenza Tecnica posti in essere tra la Regione e singole persone fisiche (es. Esperti PNRR), dovessero esservi previsioni relative all'assenza di vincoli di subordinazione, con autonomo espletamento dell'incarico con mezzi e organizzazione propri dell'esperto, tali aspetti farebbero in linea di principio propendere per l'inquadramento del soggetto quale Responsabile esterno del trattamento (RT), con utilizzo, dunque, degli allegati B1 e B2 della D.G.R. n. 41/2021 (nei quali è possibile pertanto, all'occorrenza, sostituire la dizione "società" con il nominativo e il titolo della persona fisica).

Occorre però precisare che l'autonomia contrattuale, non è di per sé stessa idonea ad escludere che il Titolare, per il tramite del DAT, eserciti poi, in concreto, una forma di autorità sul soggetto, nella gestione e nel trattamento dei dati. Pertanto, al fine dell'inquadramento del soggetto quale responsabile esterno, occorre che il DAT dapprima verifichi se tale autonomia, laddove astrattamente prevista dal contratto, si eserciti in concreto anche dal punto di vista del trattamento dei dati. Elemento dirimente, potrebbe essere, in tal senso, l'utilizzo da parte dell'incaricato di assistenza tecnica di applicativi o strumentazione propri e/o di un *know how* non in possesso del personale regionale. Ciò determinerebbe dunque la necessità di inquadramento del soggetto quale Responsabile Esterno, ricadendo su di lui tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza del trattamento. Diversamente, l'utilizzo da parte dell'incaricato dell'assistenza tecnica, di specifici o necessari applicativi/strumentazioni regionali, ovvero la necessità che lo stesso osservi specifiche direttive del DAT per la realizzazione di output/attività, comporterebbe un inquadramento quale SAT<sup>1</sup>, con utilizzo dunque dell'Allegato A2 della D.G.R. n. 41/2021.

---

<sup>1</sup> In proposito si specifica, ad ogni buon conto, che il *Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione di dati* (Il Gruppo di lavoro è stato istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. È l'organo consultivo indipendente dell'UE per la protezione dei dati personali e della vita privata. I suoi compiti sono fissati all'articolo 30 della direttiva 95/46/CE e



## GIUNTA REGIONALE

---

### **SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE – CAP**

Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA

Ciò detto, ne deriva che, rispetto all'individuazione di colui il quale debba sottoscrivere, dal lato regionale, gli allegati A2 o B2, si ritiene al proposito che tale incombenza ricada sul DAT che sottoscrive il contratto con la persona fisica incarica dell'assistenza tecnica nel caso in cui quest'ultima sia inquadrabile quale RT, ovvero sul DAT che supervisiona l'attività lavorativa nella struttura di assegnazione, nel caso in cui l'incaricato di assistenza tecnica sia inquadrabile quale SAT.

2) Differente è il caso in cui la Regione stipuli un contratto di assistenza tecnica con un ente/società reperiti attraverso procedure di evidenza pubblica, ovvero stipuli apposita convenzione con società regionali *in house* che contrattualizzino persone fisiche a supporto delle strutture regionali. In tal caso, l'ente/la società/la società *in house*, si configurano quali Responsabili esterni del trattamento (RT), con utilizzo, dunque, degli allegati B1 e B2 della D.G.R. n. 41/2021 e relativa sottoscrizione da parte del DAT che sottoscrive il relativo contratto/convenzione principale. In tale ipotesi, si richiama la struttura "a cascata" descritta nei citati allegati B1 e B2 relativamente alle autorizzazioni al trattamento dei dati *dei dipendenti della società o di eventuali altre persone fisiche che siano deputati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli autorizzati nominati. Il Responsabile (nдр: esterno) del trattamento fornisce agli autorizzati precise istruzioni operative, anche sotto il profilo delle misure minime di sicurezza, conformemente alle*

---

all'articolo 15 della direttiva 2002/58/CE. Le funzioni di segreteria sono espletate dalla direzione C (Diritti fondamentali e Stato di diritto) della Commissione europea, direzione generale Giustizia e consumatori, B-1049 Bruxelles, Belgio, Ufficio MO59 05/35. Sito Internet: [http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm)), ha reso un parere l'8 giugno 2017 (parere n. 2/2017 - WP 249), dedicato al trattamento dei dati sul posto di lavoro, in cui al paragrafo 2, si dà una definizione di *lavoratore* ai fini dell'applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali diversa rispetto a quella propriamente giuslavoristica. In particolare nel citato documento, si afferma che "*con il termine "dipendente", nel presente parere il Gruppo di lavoro non si riferisce esclusivamente alle persone soggette a un contratto di lavoro riconosciuto come tale ai sensi delle leggi vigenti in materia. Negli ultimi decenni sono diventati più comuni nuovi modelli aziendali serviti da tipi diversi di rapporto di lavoro, in particolare il ricorso a lavoratori freelance. Il presente parere intende trattare tutte le situazioni di rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che tale rapporto si basi su un contratto di lavoro*".



**GIUNTA REGIONALE**

---

**SERVIZIO CONTROLLI E ANTICORRUZIONE – CAP**

Via Leonardo da Vinci n. 6 (Palazzo I. Silone) - 67100 L'AQUILA

*prescrizioni del Regolamento tenuto anche conto della natura dei dati trattati. Il Responsabile si impegna a fornire ai propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i Dati Personali del Titolare, le istruzioni necessarie per garantire un corretto, lecito e sicuro trattamento, curarne la formazione, vigilare sul loro operato, vincolarli alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e a comunicare al Titolare, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli stessi.*

Cordiali saluti

***Il Responsabile dell'Ufficio  
Tutela della Privacy  
vacante***

***Il Dirigente del Servizio  
Controlli e Anticorruzione  
Dott.ssa Francesca Iezzi***